

Rassegna Stampa

di Venerdì 3 ottobre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
38	Italia Oggi	03/10/2025	<i>Il subappaltatore resta fuori (A.Mascolini)</i>	3
Rubrica Energia				
22	Italia Oggi	03/10/2025	<i>Italgas, l'idrogeno va in rete</i>	4
Rubrica Altre professioni				
32	Il Sole 24 Ore	03/10/2025	<i>Giovani commercialisti, il rilancio puntando sulle specializzazioni (F.Micardi)</i>	5
Rubrica Professionisti				
13	Il Sole 24 Ore	03/10/2025	<i>Dalle aggregazioni la svolta per imprese e professionisti (L.Zangara)</i>	6
31	Il Sole 24 Ore	03/10/2025	<i>Forfettari, deducibili dall'imponibile a flat tax solo i contributi dovuti (A.Caputo)</i>	8

La Corte conti interviene sulla gestione dei pagamenti in sede di esecuzione dell'accordo

Il subappaltatore resta fuori

Dal contratto principale che è tra la p.a. e l'appaltatore

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Quando, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore si è in presenza di una delegazione di pagamento ex lege che non crea un nuovo rapporto contrattuale perché il contratto principale rimane fra amministrazione e appaltatore; quest'ultimo deve sempre fatturare alla stazione appaltante l'intero importo dei lavori eseguiti.

Lo ha affermato la Corte dei conti con la delibera della sezione regionale di controllo dell'Abruzzo del 16/9/2025 n. 155. La questione affrontata dalla magistratura contabile riguardava la disciplina dall'abrogato codice appalti (dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016), in parte replicata nel nuovo codice del 2023 (dlgs. 36 e

successive modifiche) e in particolare la tematica della gestione dei pagamenti in sede di esecuzione del contratto con particolare riferimento ai rapporti tra stazione appaltante, appaltatore e subappaltatore.

Si trattava di accertare quale fosse la norma applicabile nei casi in cui un subappaltatore dichiara di non aver ricevuto, da parte dell'appaltatore, il pagamento per le prestazioni da

lui regolarmente eseguite. I magistrati premettono che il subappalto è quel contratto con il quale il subappaltatore si impegna ad eseguire, verso il pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore, parte delle

opere di cui al contratto di appalto stipulato da quest'ultimo con la stazione appaltante, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Si tratta di un istituto, si legge nella delibera, affine al diritto civile (art. 1656 c.c.) ma disciplinato all'articolo 105 del codice appalti del 2016 (oggi riportato all'art. 119 del codice del 2023) in modo peculiare, in ragione del principio della immodificabilità soggettiva del contratto pubblico, del principio della non cedibilità della posizione contrattuale e della personalità della prestazione. Per la Corte, se, da un lato, non vi è dubbio che i contratti pub-

blici sono contratti di diritto comune, stipulati da un soggetto pubblico (o da un soggetto privato tenuto al rispetto delle regole di evidenza pubblica), come tali riconducibili alle norme di diritto civile, dall'altro, la materia, in quanto funzionalizzata al perseguimento del pubblico interesse, non può non risentire di norme pubblicistiche di carattere speciale.

In questo rapporto e relativamente ad eventuali ina-

dempimenti dell'appaltatore verso il subappaltatore il codice prevede l'obbligo del pagamento diretto a cura della stazione appaltante al ricorrere di talune circostanze. Ciò, nonostante sia chiaro che il pagamento diretto costituisca una delegazione di pagamento ex lege (art. 1269 c.c.) e, in quanto tale, non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori. Pertanto la stazione appaltante nel mo-

mento in cui paga i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.

Per quanto riguarda poi gli aspetti legati alla fatturazione la delibera chiarisce che il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (D.P.R. n. 633/1972): il subappaltatore deve quindi fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice (c.d. reverse charge), intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata. L'appaltatore, a sua volta, fatturerà alla stazione appaltante l'intero importo.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

SARDEGNA *Italgas, l'idrogeno va in rete*

Italgas ha inaugurato a Sestu, in provincia di Cagliari, Hyround, il primo impianto in Italia per la produzione di idrogeno verde collegato direttamente con una rete di distribuzione cittadina del gas. La struttura, che ha visto un investimento di 15 milioni di euro, si basa sulla tecnologia Power to gas che permette di convertire l'energia elettrica in idrogeno attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua. L'energia elettrica sarà prodotta da un campo fotovoltaico realizzato in un'area adiacente all'impianto e il sito avrà una produzione iniziale di 21 tonnellate all'anno di idrogeno, destinata a salire a 70 tonnellate entro il 2028.

L'idrogeno prodotto sarà destinato a vari usi: per alimentare una flotta di autobus per il trasporto pubblico locale, per la successiva distribuzione in rete ai clienti di Sestu e per l'approvvigionamento del processo produttivo di un'industria alimentare. Un aspetto che, secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo, è uno dei punti di forza dell'impianto.

© Riproduzione riservata



Giovani commercialisti, il rilancio puntando sulle specializzazioni

Convegno dell'Ungdcec

È necessario però che siano facilmente riconoscibili all'esterno

Quasi mille i partecipanti all'evento che si conclude oggi al Tetro Lirico di Cagliari

Federica Micardi

Quasi mille i partecipanti al Convegno dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili iniziato ieri a Cagliari. Il titolo dell'evento «Oltre la maschera» - spiega il presidente dell'Unione Francesco Cataldi - è un invito alla categoria ad andare oltre lo stereotipo del commercialista schiacciato dagli adempimenti: «Un'immagine riduttiva della nostra professione - chiosa dal palco del Teatro Lirico di Cagliari - che dobbiamo cambiare». Secondo Cataldi le specializzazioni, se riconosciute, permetteranno ai commercialisti di essere percepiti dalla società come valore aggiunto, e su questo

fronte - secondo il presidente - avrà certamente un ruolo determinante la riforma dell'ordinamento della categoria, che in questi giorni ha cominciato il suo iter parlamentare.

La bozza di riforma proposta dal Consiglio nazionale ha accolto diverse proposte avanzate dall'Unione. Tra queste l'inserimento della quota generazionale nella politica di categoria. «Nella bozza di riforma sono state previste le preferenze obbligatorie per la quota di genere, ma non per la quota giovani; una "dimenticanza" che potrà essere corretta dal Parlamento». L'Unione giovani da subito si è dichiarata favorevole alla riforma che, seppur migliorabile, contiene novità importanti come il tirocinio durante gli studi, introduce le specializzazioni, e apre alla possibilità di riserve; secondo Cataldi però è stato un errore arrivare a un appuntamento così importante per la categoria non uniti.

Di riforma dell'ordinamento, anticipa David Moro del Consiglio nazionale, si parlerà a Genova durante il Congresso che si aprirà il 22 ottobre. Come di consueto per l'Unione dal palco arrivano proposte che diventeranno future battaglie: la sospensione degli adempimenti per due o tre mesi a favore delle commercialiste neo mamme, una radicale rivisitazione degli obblighi formativi per renderli

meno rigidi ma più efficaci, un calendario fiscale che rispetti le ferie di agosto magari anticipando alcuni adempimenti e posticipandone altri.

Il convegno di Cagliari è stata anche l'occasione per presentare una "guida" sugli onorari per le attività del dottore commercialista. «Uno strumento utile - sottolinea Cataldi - per far percepire il valore del nostro lavoro ai clienti». Tra gli ospiti i presidenti delle Casse, Ferdinando Boccia (dottori) e Luigi Pagliuca (ragionieri). Boccia si è presentato con un biglietto da visita di tutto rispetto: mercoledì la Cassa ha stanziato 5 milioni per sostenere le borse di studio per i tirocinanti (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), «Un investimento importante che ha già ottenuto il nulla osta ministeriale - spiega Boccia - che vuole essere da stimolo per i dominus che otterranno 500 euro a praticante se riconosceranno una borsa di studio di almeno mille euro». Da Pagliuca l'invito alla platea a confrontarsi e costruire ponti «soprattutto con le altre professioni». Nella tavola rotonda tra istituzioni, agenzia delle Entrate, università, imprese e giustizia emerge che il ruolo del commercialista è cambiato; non più solo l'uomo dei conti ma è il consigliere delle imprese sulle scelte strategiche, che sa tessere relazioni e proporre soluzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Unione chiede la sospensione degli adempimenti per le professioniste neo mamme





Dalle aggregazioni la svolta per imprese e professionisti

Le vie della crescita

Linka Zangara

Mentre l'opinione pubblica tende sempre più a formarsi sulle piattaforme digitali, l'Intelligenza artificiale sta favorendo lo sviluppo degli algoritmi di filtraggio che personalizzano la selezione di notizie e commenti per ciascun utente così da confermarne di fatto le opinioni preesistenti. È il fenomeno delle *echo chambers* che ha anche l'effetto di contribuire al processo della commoditizzazione. Merci che hanno un valore economico riconoscibile in termini qualitativi per unicità o marchio diventano per i consumatori merci generiche. Le imprese vedono svanire il controllo sui prezzi, la fedeltà dei clienti e il valore del proprio business. Per contrastare questo processo, le imprese intensificano l'uscita dalla propria comfort zone con operazioni di aggregazione in relazione alle direttrici di generazione di valore per il cliente.

In merito alla normativa relativa ai conferimenti di azienda e di partecipazioni, ruolo significativo assumono le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 che hanno innovato rispetto alle rigidità e alle incertezze del sistema previgente, ampliando l'ambito di applicazione del regime di realizzo controllato e della neutralità fiscale.

Nel contempo, nell'ambito dei principi contabili nazionali, è in atto il progetto di revisione dell'Oic 4 - Fusioni e scissioni, il cui

snodo centrale è la scelta tra un unico trattamento contabile per le operazioni di aggregazione aziendale, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata, e ciò in linea con i principi contabili internazionali, o la conservazione dell'attuale disciplina distinta per le diverse tipologie di operazioni straordinarie. Analogo sforzo innovativo è svolto dalle aggregazioni di avvocati e commercialisti, al fine di fornire alla propria clientela un servizio innovativo e competitivo. Sono

**IL 10 OTTOBRE
A PALERMO
UN CONVEGNO
PER DISCUTERE
SULL'EVOLUZIONE
DEGLI STUDI
PROFESSIONALI**

molti coloro che adottano il codice etico per esplicitare i propri valori di correttezza, onestà e trasparenza oltre a una politica di sostenibilità volta a coinvolgere gli *stakeholder* interni ed esterni allo studio. *Policy* questa ancora più raccomandabile in considerazione della diffusa pratica di utilizzo, anche negli studi professionali, dell'Intelligenza artificiale generativa con la

conseguente necessità di una gestione accurata dei rischi legati all'affidabilità degli output, alla riservatezza dei dati trattati e alla trasparenza nei confronti dei clienti, degli organi giudiziari e della pubblica amministrazione.

Per gli studi professionali in aggregazione o in riorganizzazione, l'apertura ai capitali e il coinvolgimento dei fondi di investimento può rappresentare, e in importanti realtà nazionali e internazionali già rappresenta, un acceleratore di crescita. Da questi nuovi scenari scaturisce l'ormai frequente necessità della presenza, nello staff dei professionisti, di figure nuove quali l'Hr Manager, il Managing Partner, il Marketing Manager e/o l'Office Manager.

L'aggregazione tra professionisti richiede *skill*, visione strategica e capacità relazionali, ma anche l'esigenza di tenere sempre a mente il monito del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta all'assemblea Abi dell'11 luglio scorso: «L'evoluzione tecnologica non deve togliere centralità al capitale umano: investire per accrescere le competenze è il modo più efficace per affrontare il cambiamento e guidare l'innovazione».

Tutti questi temi – davvero significativi nell'ottica evolutiva della capacità dei professionisti di fornire assistenza in un contesto in rapida ed epocale trasformazione – saranno approfonditi nel Convegno «Aggregazione tra studi professionali - Operazioni di riorganizzazione societaria» che si terrà a Palermo il 10 ottobre, organizzato dal network ACB Group, sinergia di oltre 500 professionisti presenti sul territorio nazionale e internazionale.

Membro del Comitato culturale ACB Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

LA GESTIONE NEL REGIME AGEVOLATO

Forfettari, deducibili dall'imponibile a flat tax solo i contributi dovuti

I contribuenti forfettari possono dedurre dal reddito imponibile, determinato applicando i coefficienti di redditività, i soli contributi obbligatori pagati nell'anno. I contributi rappresentano l'unico costo deducibile nella determinazione del reddito dei forfettari; con il meccanismo di forfettizzazione, infatti, i costi non sono deducibili in quanto «presunti» dal legislatore mediante applicazione dei coefficienti differenziati in base all'attività svolta e indicati nell'allegato 4 della legge 190/2014.

I requisiti

Il comma 64 prevede la deducibilità dei contributi ma solo se hanno due caratteristiche:

- 1 sono pagati nell'anno oggetto di imposizione;
- 2 sono versati «in ottemperanza a disposizione di legge».

Tale ultima affermazione porta a escludere che possano essere dedotti contributi che non siano versati obbligatoriamente quali, ad esempio, quelli versati a fondi integrativi oppure quelli versati per il riscatto della laurea. Restano deducibili i contributi dovuti a seguito di iscrizione nella gestione Inps (artigiani, commercianti o separata) e quelli dovuti per l'iscrizione a casse di previdenza specifiche (Cassa dottori commercialisti o Cassa forense, ad esempio). Sono deducibili, a norma del comma 64, anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

L'eccedenza

Qualora l'ammontare dei contributi versati non trovi capienza nel reddito imponibile, l'eccedenza può essere dedotta dall'eventuale ulteriore reddito imponibile ai fini Irpef. È il caso, ad esempio, di quei contribuenti che svolgono una attività di lavoro dipendente per la quale percepiscono un reddito imponibile Irpef e che hanno ricavi/compensi ridotti dall'attività in regime forfettario per cui l'ammontare dei contributi supera il reddito imponibile. In questa ipotesi, nel modello Redditi occorre indicare l'ammontare dei contributi versati nel rigo LM35 e l'eccedenza nel rigo LM49; quest'ultima poi va riportata nel rigo RP21 così da essere dedotta. Si precisa che sono, invece, deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef i contributi versati per il riscatto laurea e quelli versati volontariamente.

Le regole di deducibilità dei contributi non variano per i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo per il 2024: l'articolo 28 del Dlg 13/2024 dispone che nella

determinazione del reddito concordato, resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori dal comma 64.

La determinazione

Nella determinazione dei contributi dovuti, i contribuenti forfettari, se iscritti nella gestione artigiani o commercianti, possono anche beneficiare di una misura agevolativa. Il comma 77 della legge 190/2014 dispone che il reddito determinato forfettariamente costituisce anche base imponibile per la determinazione dei contributi e che per artigiani e commercianti la contribuzione è ridotta del 35 per cento. Coloro che hanno avviato l'attività nel 2025 e che si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti, in alternativa alla riduzione contributiva al 35%, può applicare anche un altro incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), vale a dire una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per una durata di 36 mesi dalla data di avvio dell'attività; in quest'ultimo caso, restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per cessazione attività.

Attenzione, infine, alla determinazione dei contributi dovuti nel caso di opzione per il concordato preventivo per l'anno 2024. L'articolo 19 del Dlg 13/2024 prevede l'irrelevanza dei maggiori o minori redditi conseguiti nel periodo di vigenza del concordato non sono rilevanti anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori e che il contribuente è libero di versare i contributi sul reddito effettivo se questo è superiore. Tuttavia l'associazione degli enti privati previdenziali (Adepp) ha espresso parere contrario a tale previsione, ritenendo che i contributi debbano comunque essere versati sul reddito effettivo.

—Alessandra Caputo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Importi volontari o per riscatto laurea scomputabili solo se c'è un altro reddito Irpef



Le somme devono comunque essere state versate nell'anno oggetto di imposizione

